

**AMBIENTE - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 079 del 27.05.2002, esecutiva, veniva approvato il "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani", successivamente omologato con Determinazione n. 15 del 16.09.2002 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 12;
- che l'art. 68 del Regolamento prevede che le violazioni a quanto previsto dal medesimo siano punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti o Regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689;
- che alla luce delle violazioni riscontrate a far tempo dall'esecutività del Regolamento in oggetto ed in ragione e del lasso temporale nel frattempo decorso, si ritiene opportuno procedere alla variazione dell'entità delle sanzioni stesse, al fine di poter dare maggiore efficacia allo strumento di carattere dissuasorio da esse rappresentato;

Considerato:

- che l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 dispone che per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consigliare competente;

Visto la Circolare del Ministero dell'Interno 14.03.2003;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. /, astenuti n. 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Popolari Democratici, Lega Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Apicella, Ramella Pralungo e Varnero;

**DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i nuovi limiti edittali per le violazioni al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, sostituendo l'art. 68 del vigente Regolamento Comunale medesimo con il seguente:

**Art. 68 – Sanzioni:**

Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati :

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;

- rifiuti urbani pericolosi;
- beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque danneggi in alcun modo i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque effettui volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;

Chiunque distribuisca materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;

Chiunque affigga volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;

Chiunque organizzi o commissioni campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 48 in merito alla pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 52 in merito alla comunicazione del luogo di smaltimento dei rifiuti relativi all'attività esercitata presso cantieri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 53 inerente le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 55 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 56 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 57 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 58 riguardanti gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 59 riguardanti le aree di sosta per nomadi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00;

Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 60 in merito alla pulizia dei terreni non utilizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire da Euro 50,00 a Euro 400,00;

Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.

=====